



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA REALIZZAZIONE DI
EVENTI FORMATIVI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI RICONOSCIUTE e DA
PARTE DI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI O NON ISTITUZIONALI**

Secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 29 della L. n. 247/2012, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da ora in avanti C.O.A.) di Torino con delibera in data ... dispone di quanto a seguire.

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento ha come finalità individuare i requisiti e le modalità per la richiesta, da parte delle Associazioni forensi riconosciute e di qualunque soggetto, istituzionale o no (da ora in avanti Richiedente), che effetti formazione di interesse per l'avvocatura torinese del Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati per la realizzazione di eventi per la formazione professionale e il costante aggiornamento di tutti gli iscritti.

Art. 2 – Il Patrocinio

Con la concessione del Patrocinio il richiedente potrà:

- Chiedere il patrocinio morale con il consenso all'utilizzo del simbolo dell'Ordine degli Avvocati di Torino per la predisposizione del materiale di promozione e divulgazione dell'iniziativa (es. locandine, brochure e simili). L'uso del simbolo dell'Ordine degli Avvocati (che non comporta oneri economici per il Consiglio) è consentito solo in via temporanea e limitatamente all'evento per cui è stato concesso il Patrocinio. Il C.O.A. valuta, a proprio insindacabile giudizio, la congrua rappresentazione grafica e l'appropriatezza dell'utilizzo del proprio simbolo, attraverso l'esame di tutto il materiale promozionale e scientifico che dovrà essere prodotto unitamente alla presentazione della domanda come indicato all'art. 4, e ciò a prescindere dal parallelo tema dell'accreditamento ai fini formativi dell'evento medesimo. Potranno essere richieste modifiche grafiche e di utilizzo da apportarsi tempestivamente a pena di inammissibilità della domanda di Patrocinio o di revoca dello stesso se già concesso;



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- Chiedere contributi in denaro a copertura di spese organizzative, somme il cui ammontare è riservato esclusivamente al sindacato del C.O.A.

Art. 3 – Requisiti delle attività formative

Vengono valutate, ai fini della concessione del Patrocinio, esclusivamente le attività formative (convegni, cicli di incontri o eventi/iniziativa) per le quali vi sia stata una collaborazione congiunta nell'ideazione del programma (titolo, contenuti, relatori, destinatari) tra il Richiedente e l'Ordine degli Avvocati, sue Commissioni attinte *ratione materiae* dall'evento, e che abbiano caratteristiche tali da perseguire le finalità istituzionali dell'Ordine con riguardo: alla formazione, all'aggiornamento professionale e all'approfondimento giuridico, scientifico e deontologico, anche con riferimento ai contenuti della Professione forense ed ai rapporti con la Società, le Istituzioni e gli Uffici giudiziari.

Laddove trattasi di iniziative formative istituzionali di significativa rilevanza (per. Es. Dipartimenti Universitari, Fondazioni di enti istituzionali), potrà di volta in volta decidersi se concedere il patrocinio morale come messaggio di adesione all'iniziativa formativa ritenuta di particolare valore formativo o sociale.

Art. 4 – Contenuto della domanda e suoi allegati

La domanda per la concessione del Patrocinio deve contenere a pena di inammissibilità:

- l'indicazione del nome del Richiedente, del suo rappresentante legale, locale e nazionale, le informazioni di contatto e l'attestazione ufficiale dell'avvenuto riconoscimento da parte del C.N.F. laddove trattasi di associazione forense;
- l'indicazione del titolo e dell'oggetto dell'iniziativa, nonché dei suoi relatori;
- l'esposizione delle tematiche trattate da ciascun relatore;
- una sintetica relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione dei soggetti a cui è rivolta e delle ragioni per le quali potrebbe essere considerata rilevante in termini di apporto formativo e culturale per l'Ordine degli Avvocati;
- eventuali altre richieste di contributi avanzate a soggetti terzi;
- la dichiarazione di aver già percepito eventuali contributi;
- l'esito delle precedenti rendicontazioni sull'utilizzo di eventuali precedenti contributi ricevuti dal Consiglio rispetto ad eventi già tenutisi;
- le coordinate fiscali e bancarie del Richiedente;

e deve avere come allegati:

- una bozza della locandina e del materiale informativo, anche digitale, che si intende diffondere per la pubblicizzazione dell'iniziativa;



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- il CV aggiornato dei relatori, con la precisazione, in riferimento a ciascuno di questi ultimi, che la conferma di partecipazione sia già stata fornita;
- un preventivo suddiviso per tipologia di spesa e comprendente, fra l'altro, le seguenti macro voci: comunicazione e pubblicizzazione, incluso il materiale tipografico; eventuale affitto e gestione dei locali; ospitalità e trasferte dei relatori.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

Per richiedere il Patrocinio deve essere presentata domanda scritta da parte del legale rappresentante del Richiedente, mediante deposito presso i competenti Uffici dell'Ordine degli Avvocati (a mezzo cartaceo o all'indirizzo segreteria@ordineavvocatitorino.it), con sottoscrizione, digitale in caso di invio telematico.

Le domande potranno essere depositate almeno 45 giorni prima della data fissata per l'evento.

La presentazione della domanda non impegna in alcun modo l'Ordine degli Avvocati alla concessione del Patrocinio in tutte le sue possibili forme.

Art. 6 – Criteri e tempi di deliberazione del C.O.A.

Il C.O.A., dopo aver verificato la regolarità formale della domanda di Patrocinio secondo i criteri indicati agli artt. 4 e 5, ne valuterà la meritevolezza con riguardo:

- alla rilevanza formativa, scientifica o culturale per l'avvocatura;
- alla diffusività dell'iniziativa a favore di un numero non esiguo di colleghi;
- al coinvolgimento di altri enti o soggetti pubblici e privati;
- alla tipologia dei soggetti destinatari;
- alla capacità economica e rappresentatività del Richiedente;
- alle qualità e quantità del materiale didattico/scientifico utilizzato come supporto e messo a disposizione dei partecipanti;
- alla rilevanza pubblica dell'evento stesso indipendentemente dal fatto che tratti solo temi di interesse giuridico.

Delle motivazioni sottese alla deliberazione del C.O.A. in merito a ciascuna domanda di Patrocinio è dato sinteticamente atto nella verbalizzazione della seduta consigliare in cui la decisione è stata presa.

Ciascun Consigliere è tenuto, prima di partecipare alla deliberazione, a segnalare al Presidente eventuali circostanze che lo pongano in conflitto di interesse.

Il Consigliere direttamente coinvolto, in veste di organizzatore, promotore, ospite o relatore, nelle iniziative oggetto della domanda, è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ciascun Consigliere deve rinunciare a compensi quale relatore o coordinatore degli eventi in cui vi compaia in tale veste.

Dell'esito della domanda di Patrocinio è data tempestiva comunicazione al Richiedente.

Art. 7 – Erogazione del contributo

L'Ordine degli Avvocati eroga i contributi nei limiti stanziati nel bilancio preventivo. Il contributo verrà corrisposto in *tranches* di ammontare così determinato:

- una prima tranche di acconto (nel limite massimo del 30% del contributo deliberato), da erogarsi prima della data di svolgimento dell'iniziativa;
- una tranche a saldo, da erogarsi previa trasmissione da parte del Richiedente della rendicontazione e dei materiali a norma dell'art. 8.

Art. 8 – Rendicontazione del contributo e trasmissione dei materiali

Nel termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi dalla conclusione dell'iniziativa, il Richiedente, in caso di erogazione di un contributo economico, dovrà far pervenire ai competenti Uffici dell'Ordine degli Avvocati:

- una relazione scritta dello svolgimento dell'iniziativa, completa di eventuale documentazione fotografica e audiovisiva e del dato relativo alla partecipazione degli iscritti, con l'assenso alla sua pubblicazione nell'archivio della formazione dell'Ordine degli Avvocati;
- un rendiconto scritto analitico delle spese sostenute, corredate dalla corrispondente documentazione fiscale;
- le eventuali relazioni scritte o le presentazioni degli interventi, corredate dall'eventuale allegazione di appendici normative e/o giurisprudenziali, con il consenso alla pubblicazione sul sito del Consiglio;
- eventuali documenti scritti recanti comunicati stampa, approfondimenti scientifici, proposte di riforma, protocolli o linee guida redatti in esito al dibattito sulle tematiche trattate nel corso dell'evento.

È facoltà del C.O.A. rideterminare l'ammontare della *tranche* a saldo qualora il materiale di cui ai punti che precedono non sia considerato adeguato o vi siano difformità nel rendiconto in rapporto alle voci di spesa preventivate all'atto della presentazione della domanda.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino